

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF (2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 115/CGF – RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2009

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Prof. Enrico MOSCATI, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **6) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MINI ITALO GIOVANNI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PORTOGRUARO S. DELL’8.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.C. Lumezzane S.p.A., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di calcio Lega Italiana Calcio Professionistico 1° Div. Girone A dell’8.2.2009, Lumezzane/Portogruaro, veniva inflitta al massaggiatore signor Mini Italo Giovanni la sanzione di 3 giornate di squalifica.

La sanzione veniva irrogata “per comportamento scorretto nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria e per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale durante la gara (espulso)”.

La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d’impugnazione, “eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Mini Italo Giovanni – configurabilità della condotta ascritta allo stesso come meramente plateale nei confronti della panchina avversaria ma con assenza di qualunque connotazione maleducata o scorretta nelle espressioni pronunciate dal tesserato – il tutto alla presenza dell’addetto della Procura Federale.

La società appellante richiedeva pertanto la riduzione della sanzione.

Il collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, dei precedenti della Corte Federale di Giustizia, ritiene equa la decisione del Giudice Sportivo e conferma la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI .€ 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL'8.2.2009 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)**

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Gallipoli Calcio S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio Lega Italiana Calcio Professionistico 1° Divisione girone B dell'8.2.2009 Gallipoli/Juve Stabia, veniva inflitta alla società Gallipoli l'ammenda di €3.000,00.

La sanzione alla società veniva irrogata "a) perché persone non identificate ma riconducibili alla società assistevano indebitamente alla gara nel recinto di gioco ed in occasione della segnatura di una rete entravano nel recinto di gioco per festeggiare; b) perché propri sostenitori circondavano e spintonavano alcuni tesserati della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, al termine della gara; il pronto intervento delle forze dell'ordine evitava conseguenze fisiche ai tesserati".

La società appellante eccepiva l'incongruità ed eccessività della sanzione applicata, deducendo, quali motivi d'impugnazione, l'assoluta illegittimità ed ingiustizia del contenuto poiché:

1) nella parte in cui si contesta la presenza all'interno del recinto di gioco di presone non identificate puntualizzava che si trattava di rappresentanti delle Istituzioni (Questore, Vice Questore, Comandante Polizia Municipale, Ispettore Polizia di Stato, Presidente della società ed il Direttore Sportivo quindi "autorizzati ad assistere alla gara all'interno del recinto di gioco";

2) nella parte in cui si contesta la responsabilità del Gallipoli a fronte del comportamento tenuto da taluni dei suoi sostenitori che "circondavano e spintonavano alcuni tesserati della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi", precisava che al termine della gara si creavano disordini unicamente tra i tesserati delle due squadre causati dal comportamento di un calciatore avversario che rivolgeva parole e gesti scortesi nei confronti di tesserati del Gallipoli.

La società appellante, pertanto, ritenendo la sanzione assolutamente sproporzionata, non commisurata alla natura ed all'entità dei fatti commessi, richiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare o, in subordine, la riduzione dell'ammenda comminata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

La Corte in considerazione della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti e della congruità della sanzione irrogata, respinge il ricorso presentato dalla medesima società in merito all'ammenda di €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Prof. Enrico MOSCATI, Dott. Antonio PATIERNO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**8) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LANTERI LAURENT SEGUITO GARA NOVARA/LECCO DELL'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)**

La società Novara Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il quale, con il Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 ha squalificato il calciatore Laurent Lantieri per comportamento offensivo verso l'arbitro.

Nel proprio ricorso, la società Novara sostiene in via principale che il provvedimento del Giudice Sportivo avrebbe mal applicato l'art. 19, comma 4 C.G.S., giacché la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore sanzionato non sarebbe stata di portata sufficiente per giustificare la squalifica per 2 giornate. Allega una serie di precedenti, che si segnalano più per la quantità che per la conformità, nei quali frasi di diverso tenore sono state sanzionate ora con una, ora con due, ora con tre giornate,

accompagnate talvolta da ammende. Conclude che la frase “sei scandaloso” riportata dal referto arbitrale avrebbe dovuto essere sanzionata con una sola giornata di squalifica.

In via subordinata il ricorrente chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti costituite dalla giovane età dello squalificato (classe 1984), dalla situazione ambientale (“partita accesa e combattuta”), dall’assenza di recidiva e dall’asserito pentimento del calciatore.

Chiede la riduzione della squalifica da due a una giornata, “anche con commutazione del secondo turno di sospensione in una pena pecuniaria.

Quanto ai rilievi proposti in via principale, la C.G.F. rileva che il carattere offensivo e ingiurioso della frase pronunciata dal calciatore squalificato, e riportata fedelmente nel referto arbitrale, è indiscutibile, né i rilievi del ricorrente sono sufficienti ad attenuarne la portata. Del pari, le lievi oscillazioni che gli organi sportivi hanno manifestato nel sanzionare analoghi episodi derivano dalla variabilità degli episodi stessi, che non sono mai identici fra loro e richiedono perciò sanzioni non perfettamente conformi.

Quanto alle circostanze attenuanti invocate, la Corte osserva che l’età di 23 anni non può essere considerata particolarmente acerba per un giocatore di calcio; che l’impegno agonistico profuso in una gara non giustifica affatto la mancanza di rispetto verso l’arbitro, che la recidività sarebbe eventualmente un’aggravante, ma la sua assenza non costituisce certo un’attenuante, che infine il “pentimento” del calciatore è effetto previsto proprio dall’espulsione e dalla conseguente irrogazione della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANTIER JULIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CREMONESE DELL’8.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

La società Hellas Verona S.p.A. reclama contro la squalifica per 2 giornate effettive del calciatore Julien Rantier, il quale era stato espulso durante la gara dell’8.2.2009 contro la Cremonese, per aver colpito “intenzionalmente con la punta della scarpa da gioco la nuca del portiere avversario già in uscita” (così il referto arbitrale). La squalifica è stata irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009.

Nel proprio reclamo, la società Hellas Verona sostiene che il fatto che ha prodotto l’espulsione e la squalifica non sarebbe affatto caratterizzato dall’intenzionalità del calciatore, come attestato dal referto arbitrale. Ricostruisce l’episodio come “comune scontro di gioco”, allegando immagini fotografiche.

La reclamante sostiene inoltre che l’intenzionalità rilevata dall’arbitro non sarebbe possibile in un’azione di gioco concitata, dal che deriverebbe il “marchiano errore di valutazione commesso dal giudice sportivo”.

Rilevato che il fatto non ha prodotto lesioni gravi al calciatore colpito, la società reclamante conclude chiedendo la riduzione della squalifica a 1 sola giornata.

La C.G.F. rileva che nel procedimento sportivo non è dato porre in discussione le descrizioni dei fatti contenute nei documenti di gara, né le interpretazioni del direttore di gara quanto all’intenzionalità dei falli sanzionati possono essere discusse a posteriori.

Quanto al regime delle prove, la Corte osserva che la presentazione di una serie di fotogrammi tratti da una registrazione video debba ricadere sotto la disciplina che esclude il ricorso alla prova televisiva nei casi in cui i documenti di gara riportino descrizione e valutazione degli episodi di gioco sanzionati. Al pari della prova televisiva, anche una documentazione fotografica inerente episodi descritti nel referto arbitrale non può essere ammessa nel giudizio sportivo, il quale segue regole sue proprie e assume come realtà di fatto la percezione del direttore di gara espressa nei documenti ufficiali.

D’altra parte, considerato il fatto che la squalifica per 2 giornate non sarebbe sufficiente nel caso di intervento indubbiamente volontario, la Corte procede a consultare l’arbitro per accertare la corrispondenza dell’espressione adoperata nel referto con la percezione avuta durante la partita. La descrizione acquisita consente di inquadrare l’episodio come “grave fallo di gioco” (Regolamento del

Gioco del Calcio, ed. 2008/2009, regola 12, interpretazione e linee guida per arbitri), sanzionabile con 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL SIG. BONETTI DARIO SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL'8.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009 ha inflitto al signor Bonetti Dario la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara Gallipoli/Juve Stabia dell'8.2.2009.

Avverso tale provvedimento il signor Bonetti Dario ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.2.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto della S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**11) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO SEGUITO GARA LECCO/CESENA DEL 15.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Marco Villagatti, tesserato in favore della società Calcio Lecco1912, la squalifica per 2 giornate di gare effettive in relazione alla gara Lecco/Cesena disputata il 15.2.2009, perché al termine dell'incontro, rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale ripetute frasi ingiuriose.

Contro tale decisione la società Lecco Calcio ha proposto reclamo con procedura d'urgenza, sostenendo che le frasi incriminate "siete vergognosi, avete rovinato una partita! noi lavoriamo durante la settimana e voi venite per danneggiarci!", pronunciate dal calciatore al termine della gara, in un momento di sconforto per l'esito finale dell'incontro, non potevano definirsi irrispettose, in quanto espressione di una semplice protesta, scevra da qualsiasi contenuto offensivo o minaccioso.

La Corte di Giustizia Federale osserva che l'ordinamento sportivo impone ai soggetti dell'ordinamento federale di mantenere nei confronti di altre persone e di organismi operanti nell'ambito federale un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 comma 1 C.G.S., principio che costituisce il cardine della disciplina sportiva.

Nella fattispecie le espressioni rivolte dal calciatore all'assistente di gara trascendono la semplice critica o protesta verso il suo operato, ma assumono un preciso significato irrispettoso e denigratorio, che indica una condotta, a dir poco irrispettosa, secondo la ipotesi di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

La previsione di una sanzione solo al minimo di 2 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione

Il ricorso pertanto va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----  
**Publicato in Roma il 27 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete